



ACCORDO CONTRATTUALE TRA LA AUSL UMBRIA 1 ED IL CENTRO DI
SOLIDARIETA' DI AREZZO - SEDI DI CITTA' DI CASTELLO - PER
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIAGNOSTICA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE (SADR).

L'anno 2015, il giorno *quindici* del mese di *aprile*
presso la Sede del Distretto Alto Tevere, in Città di Castello, Piazza Giovanni XXIII
s.n.c.;

TRA

la Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, con sede legale provvisoria in Perugia,
Via G. Guerra n. 17/21, rappresentata dal Direttore del Distretto Alto Tevere, Dott.ssa
Daniela Felicioni, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore
Generale n. 385 del 31-03-2015, di seguito denominata anche AUSL o ASL,

e

il "Centro di Solidarietà di Arezzo" ONLUS (CSA) con sede in Via Teofilo Torri n. 42
- 52100 Arezzo, partita IVA 01470140516, nella persona del legale rappresentante
Dott. Balò Ubaldo, nato a Civitella della Chiana (AR) il 27-10-1938, di seguito
denominata CSA,

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. 8 e seguenti del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza
avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché
di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;
- lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un
percorso articolato in tre fasi:



1 - L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, che presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento;

2 - L'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle Regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento;

3 - L'accordo contrattuale, stipulato dall'ASL con i soggetti accreditati, nell'ambito della programmazione regionale e della stessa ASL;

- al CSA è stato autorizzato dalla Regione dell'Umbria il Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 15 posti letto a Città di Castello in Via Cortonese n. 2 Località S. Maria del Popolo e Semiresidenziale per n. 7 utenti sempre a Città di Castello in Via Pomerio San Girolamo;

- i suddetti servizi sono stati autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 30-04-08 della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali – Servizio V – Accreditemento e Valutazione di Qualità;

- la Regione dell'Umbria ha rilasciato l'accreditamento istituzionale per le suddette sedi con Determinazione Dirigenziale n. 5599 dell'11/07/2014 della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale, Servizio Accreditemento, Valutazione di Qualità e Comunicazione, con valenza triennale;

- la AUSL Umbria 1 e il CSA riconoscono il valore del volontariato che è attivo anche presso le sedi oggetto del presente accordo. Il CSA risponde dei comportamenti dei propri volontari, con particolare riferimento al rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Vista la normativa nazionale e regionale, vigente in materia di assistenza residenziale e semiresidenziale per la tutela della salute negli stati di dipendenza da sostanze da abuso, ed in particolare la D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la DGR n. 21 del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – AMBITO DELL'ACCORDO

La AUSL Umbria 1 si avvale del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 15 posti letto a Città di Castello in Via Cortonese n. 2 Località S. Maria del Popolo e Semiresidenziale per n. 7 utenti sempre a Città di Castello in Via Pomerio San Girolamo (di seguito indicati come SADRIS) del Centro di Solidarietà di Arezzo ONLUS per l'assistenza residenziale e semiresidenziale per la tutela della salute negli stati di dipendenza da sostanze da abuso sulla base dei progetti terapeutici per ciascun utente come predisposti dai Servizi del Dipartimento Dipendenze e autorizzati dalla stessa AUSL.

Per i posti autorizzati in regime semiresidenziale il n. complessivo si intende riferito al n. di soggetti presenti nella stessa giornata in relazione alla flessibilità di questa modalità assistenziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente al CSA questo provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Servizio di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso la reita non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta e/o autorizzazione di inserimento da parte della AUSL il cui Servizio ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenni, l'assenso è espresso da chi esercita la potestà parentale.

Inoltre il CSA, coordinandosi con i Servizi della AUSL, parteciperà alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - IL PERCORSO DI INSERIMENTO

Per ciascun soggetto inserito in una delle sedi l'equipe del CSA avrà cura di accoglierlo e di sviluppare un programma assistenziale specifico finalizzato alla valutazione del bisogno, al reinserimento e riabilitazione, condividendo il progetto terapeutico predisposto dal Servizio di residenza.

Per i residenti nella AUSL Umbria n.1 si fa riferimento al protocollo adottato dalla stessa AUSL per gli inserimenti.

Il programma del CSA dovrà identificare gli ambiti e le azioni da svolgere congiuntamente al Servizio proponente il progetto di inserimento.

Nell'ambito dei progetti terapeutici autorizzati per i residenti nel proprio territorio, per favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto ospite della struttura, gli operatori del Dipartimento Dipendenze della AUSL Umbria n. 1 (Medici – Infermieri – Psicologi – Assistenti Sociali) garantiscono accessi presso le sedi del CSA, nell'ambito della funzione di supporto alla diagnosi ed all'orientamento del successivo percorso individuale.

Il progetto del Servizio proponente deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura per ciascun soggetto e deve essere formalmente accettato dal CSA.

Art. 4 – RISPETTO DELLA PERSONA INSERITA

Il CSA garantisce, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona e la volontarietà della permanenza nella struttura:

- la disponibilità di un documento scritto che espliciti i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e

- delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, nonché le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- il regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico-sanitari;
 - l'acquisizione del consenso libero ed informato per ogni attività prevista e proposta;
 - il follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia e il percorso soggettivo della persona;
 - la tenuta e l'aggiornamento del registro giornaliero degli utenti.

Art. 5 – VERIFICHE PERIODICHE

Il Servizio di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con il CSA eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il Servizio di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso il CSA, la verifica può essere effettuata, a richiesta e previo accordo, dal Dipartimento Dipendenze della AUSL Umbria n.1. Il CSA assicura in tal senso una corretta informazione ai Servizi extra-AUSL invianti.

Art. 6 – CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza concordato per ciascun soggetto, il referente medico del CSA inoltra una relazione clinica al Servizio inviante per la verifica dei risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, la prosecuzione dovrà essere autorizzata dalla ASL di residenza e avverrà con l'assenso dell'interessato.

Il CSA si impegna a comunicare immediatamente al Servizio di residenza ogni interruzione volontaria e non, del programma concordato; il Servizio di residenza si riserva una verifica al fine di valutare la ripresa del programma interrotto.

Art. 7 – FORMAZIONE

La formazione e l'aggiornamento degli operatori sono fondamentali nella valutazione della qualità del servizio. Per questo il CSA si impegna a far sì che tutti gli operatori accedano a percorsi di formazione e aggiornamento.

La AUSL Umbria n.1 dà comunicazione al CSA di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento nelle materie attinenti al presente accordo che vengano da essa promosse riconoscendo allo stesso CSA la facoltà di partecipare con propri operatori.

Analogamente eventuali iniziative di formazione organizzate dal CSA saranno comunicate alla Direzione Aziendale della AUSL Umbria n.1 che potrà indicare il proprio personale partecipante.

Art. 8 – FINANZIAMENTO

L'ammissione dei soggetti, a carico delle ASL di residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo di unità autorizzato dalla Regione dell'Umbria, mediante l'invio di apposita nota di impegno a firma del personale del CSA, riportante gli estremi del progetto terapeutico.

Le tariffe sono omnicomprendenti e determinate con le modalità previste nei successivi artt. 9 e 10.

La tariffa giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva permanenza nella sede.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, imputabili a finalità terapeutico-riabilitative concordate ed immediatamente notificati al Servizio di

residenza, viene riconosciuta, a domanda e fino ad un massimo di trenta giorni, una quota della retta giornaliera pari al 40%.

Sempre per il periodo di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dal CSA e concordate con il Servizio di residenza in attuazione del progetto.

I pagamenti sono effettuati con periodicità mensile secondo il Regolamento vigente nella AUSL, ferma restando la ricezione della necessaria documentazione amministrativa e contabile.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dal CSA ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dal presente accordo.

Art. 9 – TARIFFE

La misura delle tariffe, applicate per i giorni di effettiva presenza degli utenti di cui all'art. 8, nel rispetto della vigente normativa della Regione dell'Umbria, è fissata nel modo seguente:

- diagnostica residenziale: retta pro-die pro-capite fino al max di € 71,87
- diagnostica semi-residenziale: retta pro-die pro-capite fino al max di € 53,77.

La tariffa da applicare al singolo progetto, nei limiti massimi sopra riportati, è concordata dal Servizio di residenza dell'utente con il CSA in considerazione del livello di assistenza richiesto.

Art. 10 – ALTRE PRESTAZIONI

Nei progetti elaborati dai Servizi di residenza degli utenti potranno essere previste altre prestazioni per le quali è contemplata la seguente disciplina.

Per l'accesso ad entrambi i servizi sono previsti, di norma, due colloqui da effettuarsi in accordo con il Servizio di residenza dell'utente.

Trattandosi di prestazione aggiuntiva si prevede, per la durata delle presente convenzione, una tariffa di € 30,45 a colloquio.

Per favorire il reinserimento nell'ambiente di vita o per accompagnare i soggetti all'inserimento presso altra struttura, i progetti terapeutici, preventivamente autorizzati, potranno prevedere ulteriori possibilità assistenziali di sostegno la cui disciplina economica è la seguente:

- colloqui con una tariffa di € 30,45 a colloquio;
- inserimenti fino a due ore giornaliere, comprensivi di un colloquio, con una tariffa di € 50,00 ad inserimento;
- inserimenti di durata superiore alle due ore che sono assimilati all'inserimento semiresidenziale e disciplinati dalla tariffa di cui al precedente art. 7,

fermo restando il rispetto della autorizzazione regionale all'esercizio.

Il CSA si impegna a rispondere, nell'arco di 24 ore, ad eventuali urgenze di inserimenti che venissero disposte dal Dipartimento Dipendenze- Città di Castello della ASL Umbria n.1, utilizzando a tale fine anche la rete delle strutture di proprietà dello stesso CSA ubicate in altre ASL anche fuori Regione.

Art. 11 - BUDGET DI ATTIVITA' AUSL UMBRIA I

Per le attività di cui agli artt. 9 e 10 del presente accordo e limitatamente ai progetti predisposti per i residenti nei Comuni dei Distretti Alto Tevere e Alto Chiascio, si prevede un budget massimo di € 180.000,00 per ciascun anno previsto dal presente accordo.

Art. 12 - TRASMISSIONE DI DATI INFORMATIVI

Il CSA si impegna a comunicare al Distretto Alto Tevere qualsiasi variazione dovesse intervenire nella composizione del personale già comunicato, entro 48 ore lavorative del verificarsi della variazione. In particolare le sostituzioni saranno comunicate entro 48 ore dal loro verificarsi.

Annualmente il CSA invierà, sempre al Distretto Alto Tevere, una relazione sull'attività svolta e sul personale adibito ai servizi, contenente anche le iniziative di formazione e aggiornamento effettuate nell'anno dai singoli operatori.



Art. 13 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze al presente accordo, da parte del CSA, devono essere contestate in firma scritta, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione di un progetto riabilitativo, nonché gli spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla ASL Umbria n. 1.

Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il medesimo, compresa la omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Art. 14 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2015 e resterà in vigore fino al 09 luglio 2017 data di validità dell'accreditamento regionale o comunque fino a data inferiore al venir meno dei requisiti previsti dallo stesso accreditamento o dal presente accordo.

Art. 15 – ACCESSO AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE – CITTA' DI CASTELLO

La AUSL Umbria 1 favorisce l'accesso degli utenti delle strutture del CSA al Dipartimento Dipendenze – Città di Castello e agli altri servizi per attivare le normali prestazioni erogate a tutti gli utenti del SSN. A tal fine il Dipartimento Dipendenze – Città di Castello predispone accessi assistenziali dedicati che saranno definiti tra il Direttore del DD e il referente medico del CSA entro 30 gg. dalla stipula dell'accordo contrattuale, finalizzati al migliore espletamento degli adempimenti, senza per questo ledere le normali attività dei servizi.

Il Dipartimento Dipendenze – Città di Castello garantisce la continuità terapeutica per i nuovi ingressi dal lunedì al giovedì con apposita procedura operativa stabilita con il

Servizio inviante; nei giorni di venerdì, sabato e domenica per i nuovi ingressi la continuità terapeutica sarà garantita previo accordo diretto tra il Servizio inviante ed il CSA con lo strumento dell'affidamento fino al lunedì successivo.

A fronte di quanto previsto al 1° comma il CSA applica uno sconto del 5% sulle rette previste per il livello assistenziale dei singoli progetti per gli utenti residenti nella AUSL Umbria1.

Art. 16 – ASSICURAZIONE

Il CSA è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dagli ospiti durante la loro permanenza nelle strutture, sollevando l'AUSL da qualsiasi competenza in merito.

Art. 17 – RISPETTO DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali, raccolti per la **formalizzazione** del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto.

Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

Art. 18 – EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo ha effetto, oltre che per le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le aziende USL del SSN.

L'accordo viene comunicato, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione dell'Umbria per quanto di competenza.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto del presente accordo saranno applicate le norme previste dal DPR 26/04/1972 n. 633 istitutive dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, richiedendo la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 131.

Il CSA dichiara di essere una Onlus; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e succ. mod. e del D. Lgs. 460/1997.

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le vigenti disposizioni di legge e le specifiche normative regionali e i regolamenti della AUSL Umbria n. 1.

Costituiscono parte integrante del presente accordo i documenti depositati dal CSA relativamente alle due strutture, al regolamento interno, al personale e alle loro qualifiche.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Il presente Accordo redatto in n.2 originali consta di n. 11 (undici) facciate di cui n. 19 (dieciannove) sono le righe nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

C. di Castello - 15 aprile 2015

CSA AREZZO ONLUS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


Dot. Baldo Ubaldo

AUSL UMBRIA N. 1
DISTRETTO ALTO TEVERE
IL DIRETTORE

Dott.ssa Daniela Felicioni




Il CSA espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.

CSA AREZZO ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. **Ubaldo**

